

Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge: Art. 1.

*(Istituzione)*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, e di tutti gli atti della Regione.

2. Il Bollettino Ufficiale telematico è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.

Art. 2.

*(Ordinamento)*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

2. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale telematico è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino Ufficiale.

3. Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato con cadenza almeno settimanale, e comunque quando sia necessario per esigenze di celerità informativa.

Art. 3.

*(Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte)*

1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul Bollettino Ufficiale telematico costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 1, comma 7, del regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7).

3. La struttura amministrativa regionale competente alla redazione del Bollettino Ufficiale telematico, in accordo con le strutture che hanno predisposto l'atto, decide in merito alle parti dell'atto da non diffondere per motivi di riservatezza.

4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico degli atti amministrativi della Regione Piemonte ha efficacia dichiarativa in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29 della l.r. 7/2005, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico dei propri atti amministrativi.

#### Art. 4.

##### *(Manuale di gestione del procedimento di pubblicazione)*

1. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del Bollettino Ufficiale telematico della Regione, sono stabilite con apposito manuale di gestione, approvato con provvedimento amministrativo assunto d'intesa dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina:

a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;

b) l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del Bollettino in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomazia del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005;

c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;

d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità ed integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;

e) le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del Bollettino per la pubblicazione;

f) le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;

g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico;

h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul Bollettino, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal d.lgs. 196/2003.

#### Art. 5.

##### *(Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico)*

1. Tutti gli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale sono catalogati in un apposito indice per materia, le cui voci rispecchiano le voci del titolario generale di classificazione dei documenti della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui all'articolo 6, comma 1. All'interno della singola materia gli atti sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti.

2. Ogni atto pubblicato sul Bollettino è stampabile autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il Bollettino è diffuso.

3. Nel Bollettino Ufficiale telematico sono pubblicati i seguenti atti:

a) leggi e regolamenti regionali;

b) decreti del Presidente della Giunta regionale;

c) decreti del Presidente del Consiglio regionale;

d) deliberazioni della Giunta regionale;

e) deliberazioni del Consiglio regionale;

f) deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

g) deliberazioni delle conferenze dei servizi;

h) determinazioni dirigenziali;

i) circolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori;

j) comunicati del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e delle Direzioni della Giunta;

- k) comunicati del Presidente del Consiglio, degli Organismi e delle Direzioni consiliari;
  - l) concorsi della Regione e degli altri enti pubblici;
  - m) appalti della Regione e degli altri enti pubblici;
  - n) annunci legali della Regione e degli altri enti pubblici;
  - o) accordi di programma della Regione e di altri enti pubblici;
  - p) comunicazioni di avvio del procedimento della Regione o di altri enti pubblici;
  - q) comunicazioni ai sensi degli articoli 59 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
  - r) avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;
  - s) leggi dello Stato delle quali si renda necessaria la pubblicazione;
  - t) sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;
  - u) ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla protezione civile;
  - v) atti contenenti i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni, a norma dell'articolo 5 della l.r. 7/2005;
  - w) comunicazioni di avvio del procedimento, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 14, comma 2 della l.r. 7/2005;
  - x) ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.
4. Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione su questo strumento di informazione istituzionale è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se provenienti da privati.
5. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici o dei soggetti che legittimamente la richiedono, è effettuata senza oneri per i richiedenti.

#### Art. 6.

##### *(Diffusione del Bollettino Ufficiale telematico)*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione è strutturato in modo da permettere al lettore di stampare dal sito i singoli provvedimenti di interesse, i quali, salvo esigenze di tutela della riservatezza, sono generalmente pubblicati in forma integrale.
2. La consultazione del Bollettino Ufficiale telematico è gratuita ed è garantita presso gli uffici relazione con il pubblico (URP) della Regione, e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi.
3. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere, alla struttura di cui all'articolo 2, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 4.

#### Art. 7.

##### *(Servizio telematico di informazione automatica)*

1. Ogni cittadino ha il diritto di chiedere alla redazione del Bollettino Ufficiale l'invio automatico, presso una casella di posta elettronica previamente indicata, degli atti pubblicati in corrispondenza a una determinata materia dell'indice sistematico.
2. Condizioni e termini del servizio di cui al comma 1 sono definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4.

Art. 8.

*(Leggi e regolamenti regionali)*

1. Le leggi regionali sono pubblicate entro dieci giorni dalla data di promulgazione, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto.
2. I regolamenti regionali sono pubblicati, contestualmente al decreto e alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione, entro dieci giorni dalla data di emanazione.
3. I regolamenti consiliari sono pubblicati entro dieci giorni dalla data di emanazione.

Art. 9.

*(Valore del testo pubblicato degli atti normativi)*

1. Il testo delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale telematico si presume conforme all'originale e costituisce testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.
2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Piemonte conservata presso la Presidenza della Giunta.

Art. 10.

*(Decreti del Presidente e deliberazioni della Giunta regionale)*

1. I decreti del Presidente della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro dieci giorni dalla loro emanazione.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro consegna alla redazione del Bollettino.

Art. 11.

*(Decreti del Presidente e deliberazioni degli organi collegiali del Consiglio regionale)*

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza nonché i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.
2. Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano alla Direzione del Bollettino le parti dell'atto da non pubblicare, motivando la deroga al principio di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

*(Pubblicazioni prescritte a fini di trasparenza amministrativa)*

1. La pubblicazione di tutti i documenti la cui diffusione per il tramite del Bollettino Ufficiale è resa obbligatoria da disposizioni di legge o di regolamento nazionali o regionali per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, è effettuata in armonia con le norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili in tali documenti eventualmente contenuti.
2. Restano ferme le modalità di pubblicazione su apposito supplemento al Bollettino Ufficiale dei dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione, disciplinate dalla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte).
3. La pubblicazione su apposito supplemento al Bollettino Ufficiale dei dati di cui al comma 2 avviene, in applicazione di quanto disposto al comma 1, in forma cartacea e con la diffusione prescritta dall'articolo 7 della l.r. 16/1983, in armonia a quanto disposto, in riferimento alla diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, dall'articolo 19, comma 3 del d.lgs. 196/2003.

4. Sull'edizione del Bollettino Ufficiale telematico viene data immediata notizia ai lettori, con apposita nota di redazione, dell'avvenuta pubblicazione e dei luoghi ove a norma di legge può essere consultato il supplemento cartaceo al Bollettino Ufficiale contenente i dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 13.

*(Abrogazioni)*

1. A far data dal 1° febbraio 2011, il regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) è abrogato.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 ottobre 2010

Roberto Cota

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 57

*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.*

- Presentato dalla Giunta regionale il 4 agosto 2010.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 6 agosto 2010.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 17 settembre 2010 con relazione di Angelo Burzi
- Approvato in Aula il 5 ottobre 2010 con 37 voti favorevoli e 1 non votante

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Nota all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 61 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 61. (Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale è effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.

3. Chiunque ha diritto di avere copia integrale degli atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della procedura disciplinata dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.”..

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 54 del d.lgs. 82/2005 è il seguente:

“ Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

- a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
- g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.”.

### ***Note all'articolo 3***

- Il testo vigente dell'articolo 3 del d.lgs. n. 196/2003 è il seguente:

“ Art. 3. (Principio di necessità nel trattamento dei dati)

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 del d.lgs. n. 196/2003 è il seguente:

“ Art. 11. (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 28 della l.r. 7/2005 è il seguente:

“Art. 28. (Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

3. È considerata documento amministrativo ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale (4), in accordo ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della L. n. 241/1990, come da ultimo modificata dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005.

5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell'interessato, effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale.

6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.

7. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso le reti informatiche.

8. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8.

9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presentata all'ufficio regionale, questa si intende respinta.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1 del regol. reg. 2/2006 è il seguente:

“ Art. 1. (Accesso ai documenti amministrativi)

1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

2. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

4. L'amministrazione regionale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

6. Il diritto di accesso alla informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti.

8. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, all'esercizio di attività amministrative dell'Amministrazione regionale.

9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali è esercitato secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.”.

- Il testo vigente dell'articolo 29 della l.r. 7/2005 è il seguente:

“Art. 29. (Efficacia degli atti)

1. Gli atti amministrativi acquisiscono efficacia costitutiva dal momento della approvazione da parte dell'organo competente, salvo i casi di atti ricettivi e del comma 2.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi sul Bollettino Ufficiale ha di norma efficacia dichiarativa, assume efficacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti da disposizione di legge o di regolamento.”.

#### ***Note all'articolo 5***

- Il testo vigente dell'articolo 59 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“ Art. 59. (Denuncia di trasferimento)

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.”.

- Il testo vigente dell'articolo 62 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“ Art. 62. (Procedimento per la prelazione)

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica .

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 7/2005 è il seguente:

“ Art. 5. (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni)

1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati, anche ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

2. I criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti della stessa natura, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

3. I criteri determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e portati a conoscenza dei cittadini attraverso le attività di informazione e comunicazione di cui all'articolo 2.

4. L'osservanza dei criteri di cui al comma 3 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 è il seguente:

“Art. 14. ( Oggetto e forma della comunicazione)

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
- d) l'organo o l'ufficio regionale competenti per l'adozione del provvedimento finale;

- e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;
- f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia dell'amministrazione regionale;
- g) la data di presentazione dell'istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.”.

### ***Note all'articolo 12***

- Il testo vigente dell'articolo 7 della l. r. 16/1983 è il seguente:

“Art. 7.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dalla presente legge.

La conoscenza di tali dichiarazioni è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ciascun soggetto vengono riportate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e quelle concernenti la situazione patrimoniale.

Il Bollettino è a disposizione dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo presso le Segreterie del Consiglio Regionale, di Comitati Comprensoriali, delle Province e dei Comuni. ”.

- Il testo vigente dell'articolo 19 del d.lgs. 196/2003 è il seguente:

“ Art. 19.(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari).

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.”.